

II SETTORE
Governo e Sviluppo del Territorio



Baricella, 15/04/2019

**Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed
Energia - ARPAE**
Struttura Autorizzazioni e Concessioni – SAC
Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. – L.R. n° 09/2015 – Azienda Herambiente S.p.A. -
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi, di
cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii, ubicato in
Comune di Baricella (BO) in Via Bocche n° 20**
Parere in merito al rilascio del titolo edilizio di competenza

Visto il provvedimento della Regione Emilia Romagna DPG/2018/13716 del 10/08/20184, con il
quale, in accoglimento parziale della richiesta avanzata dalla Società Herambiente S.p.A., viene
concessa proroga di 21 mesi della validità della D.G.P. n. 248/20135;

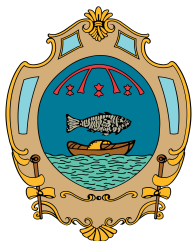
Visto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 del
D.Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii., da parte di ARPAE - SAC , nella quale si stabiliva un termine
massimo di 180 giorni per la presentazione da parte della ditta della documentazione di riesame
dell'AIA, ns. prot. n. 10615 del 06/09/2018;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in data 05/03/2019 per il riesame
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna
inoltrata al comune di Baricella in data 05/03/2019 ns. prot. n. 2956;

Preso atto che all'interno della suddetta domanda AIA risulta presente l'istanza di rilascio del
Permesso di Costruire e i relativi allegati;

Viste le seguenti comunicazioni/autorizzazioni in materia sismica:

- autorizzazione simica per i lavori di realizzazione platea di fondazione per n.6 serbatoi,
rilasciata con determina n.79 del 15/01/2019 dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano;
- autorizzazione sismica per il corpo discarica e relativi manufatti interni e di testata, rilasciata
con determina n. 815 del 13/03/2019 dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano;



II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio



- risposta alla richiesta di autorizzazione sismica per la realizzazione di una pensilina ns. prot. 718/2019;

Effettuata l'istruttoria interna in merito all'istanza di permesso di costruire di competenza comunale ai fini della verifica di conformità urbanistico edilizia del progetto presentato;

Preso atto del divieto di ampliamento a qualunque titolo degli impianti di discarica nei comuni in cui hanno sede le discariche di cui al capitolo 9.4 della Relazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ad eccezione di alcuni comuni tra cui non figura il comune di Baricella e che nella relazione generale del testo adottato del medesimo piano si dava atto dell'autorizzazione di cui alla DGP n.248/2013 precisando che non era stata considerata tale autorizzazione quale quantitativo ai fini della valutazione del soddisfacimento del fabbisogno regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

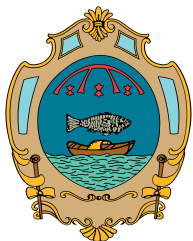
Preso atto della definizione della tipologia di rifiuti conferibili nella discarica di Baricella classificati come rifiuti speciali, così come peraltro riportato all'interno della Memoria Difensiva nell'interesse dalla Regione Emilia Romagna nel ricorso R.G. n.852/2018 – punto C, pag.4 e come riconosciuto da Herambiente a pag. 13 della propria comparsa di costituzione prodotta nel medesimo giudizio;

Rilevato come a seguito della DPG/2018/13716 del 10/08/2019 sono stati stralciati, rispetto a quanto autorizzato con DGP n.248/2013, dai rifiuti conferibili presso la discarica in oggetto i rifiuti in contrasto con le disposizioni del PRGR approvato e con norme sopravvenute;

Rilevato come siano nel frattempo sopraggiunte contrastanti pianificazioni di settore a seguito dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del 3 marzo 2016 e delle "Mappe della pericolosità e del rischio alluvioni", approvate all'interno del piano stesso e recepite con successiva Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno approvata con Delibera del C.I. n. 3/1 del 7 novembre 2016, e successiva Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2111 del 5 dicembre 2016;

Sottolineato come l'area oggetto di intervento sia classificata all'interno delle Mappe di pericolosità e del rischio alluvioni di cui sopra come "P2 – M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità)" per ciò che concerne le mappe di pericolosità del reticolo idrografico fluviale e "P3 – H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità)." per la mappatura del reticolo secondario di pianura;

Richiamato l'art. 14.4 del P.T.C.P. "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi" il quale stabilisce il divieto di collocazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in aree ad alta probabilità di inondazione;



II SETTORE

Governo e Sviluppo del Territorio



Richiamato l'art. 2.16 del PSC nel quale si ribadisce che "le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella tav. 2 del PSC; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC."

Rilevato inoltre come il PSC individua gli interventi ammissibili in aree ad alta probabilità di inondazione, escludendo nuovi fabbricati e manufatti esterni al territorio urbanizzato e nuove infrastrutture che incidano sul rischio idraulico;

Richiamato il D.LGS. n.36/2003 all'art. 2.1 ove si dice che gli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non vanno ubicati di norma *"in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita. (...) Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.*

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico. "

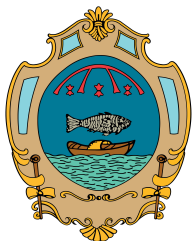
Rilevato che il progetto presentato prevede la realizzazione di un'area impermeabilizzata costituita sia dal corpo discarica sia da altri manufatti e piazzali di servizio per una superficie pari a circa 90.000 mq e che alla tavola 3 del PSC vigente l'area viene inquadrata all'interno delle Zone di rispetto dei nodi ecologici complessi;

Considerato che all'art.3.3 comma 7 e 8 del PSC si individuano le funzioni ammesse negli elementi funzionali della rete ecologica tra cui le zone di rispetto, specificando che in tali zone non è consentita la nuova edificazione né l'impermeabilizzazione dei suoli;

con la presente, per i motivi sopra richiamati, si comunica il parere negativo al rilascio del permesso di costruire di cui alla domanda per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), inoltrata al comune di Baricella in data 05/03/2019 ns. prot. n. 2956.

In fase di istruttoria sono inoltre stati rilevati alcune imprecisioni/mancanze/incongruenze dell'istanza di permesso di costruire di seguito elencate:

- elaborato n. 56 - modulo MUR A.1/D.1 per "Realizzazione di nuova tettoia metallica in adiacenza nuova palazzina uffici", tettoia non presente nel progetto architettonico;
- mancata sovrapposizione nella tavola degli interventi della demolizione e ricostruzione dei fabbricati;



II SETTORE
Governo e Sviluppo del Territorio



- elaborato n. 51 - istanza Permesso di Costruire, punto f) presenza di errato riferimento del titolo abilitativo degli immobili esistenti; punto l) mancata compilazione in merito alla notifica preliminare;
- elaborato n. 52.0 – Relazione tecnica di asseverazione Corpo Discarica , punto 12) mancata compilazione in merito alla produzione di terre e rocce da scavo;
- elaborato n. 54 - Relazione tecnica di asseverazione Opere Accessorie, punto 4.3) mancata compilazione in merito al confronto tra unità immobiliari prima e dopo la trasformazione; punto 15) Mancata indicazione del rispetto della conformità igienico sanitaria con erroneo riferimento alla VIA DGP n. 248/2013.

Il Responsabile del Secondo Settore
arch. Irene Cavallari
(documento firmato digitalmente¹)

¹ Ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.